

STATUTO

KINDER HOUSE IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIUGLIANO IN CAMPANIA NA VIA L.
SETTEMBRINI 23

Numero REA: NA - 450787

Codice fiscale: 05646010636

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2009 - Statuto completo	2
--	---

industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili. -----

La società inoltre può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nei limiti di legge e non a fini di collocamento, in altre società, consorzi, raggruppamenti di interesse economico, associazioni od imprese aventi scopi analoghi, affini, complementari o strumentali rispetto al proprio, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n.155/2006. -----

La società svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme di legge e con le necessarie autorizzazioni per le specifiche attività e per il raggiungimento dello scopo sociale intende usufruire anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi." -----

- IV° - di modificare e riformulare i restanti articoli del vigente statuto sociale, sostituendo gli attuali articoli, numerati da 1 a 32, che vengono quindi soppressi, con i nuovi articoli - numerati da 1 a 36 (ivi inclusi gli articoli 1, e 4 dianzi modificati, che divengono nella nuova numerazione rispettivamente 1, e 5), nell'insieme costituenti il nuovo -----

----- **STATUTO** -----
della società, approvandone tutte le modifiche, le riformulazioni, gli adattamenti ed adeguamenti alla indicata normativa, nel testo che qui di seguito si riproduce: -----

----- **STATUTO DELLA** -----
"KINDER HOUSE IMPRESA SOCIALE - Società a responsabilità limitata" -----

----- **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA** -----

Art. 1 - Ai sensi, in conformità e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155, recante disciplina dell'impresa sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005 n.118, è costituita una società a responsabilità limitata avente la seguente denominazione: -----

"KINDER HOUSE IMPRESA SOCIALE - Società a responsabilità limitata" -----

Art. 2 - La società ha sede in **Giugliano in Campania** (Provincia di Napoli). -----

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, filiali, uffici di rappresentanza ed agenzie, sia in Italia sia all'estero, ferma la competenza dell'assemblea dei soci per le sedi secondarie. --

Art. 3 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, per tutto quanto si riferisce ai loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali. -----

Art. 4 - La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). -----

----- **OGGETTO** -----

Art. 5 - La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e

principale ed in assenza di scopo di lucro soggettivo, dell'attività economica, diretta ed organizzata per realizzare la finalità di interesse generale prevista alla lettera d) dell'articolo 2 del Decreto n. 155/2006 e precisamente l'attività di: -----

- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale". -----
E pertanto la società potrà gestire scuole paritarie e non, di ogni ordine e grado, e svolgere ogni attività collaterale ed extrascolastica, escursioni e gite scolastiche, attività sportive, manifestazioni teatrali, musicali, artistiche e in genere tutte le attività socializzanti, anche fuori dalla sede scolastica. -----

Al fine di realizzare l'oggetto sociale e quindi quale attività non prevalente, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili. -----

La società inoltre può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, nei limiti di legge e non a fini di collocamento, in altre società, consorzi, raggruppamenti di interesse economico, associazioni od imprese aventi scopi analoghi, affini, complementari o strumentali rispetto al proprio, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n.155/2006. -----

La società svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme di legge e con le necessarie autorizzazioni per le specifiche attività e per il raggiungimento dello scopo sociale intende usufruire anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi. -----

----- CAPITALE -----

Art. 6 — Il capitale sociale è di euro 10.405,20 (diecimilaquattrocentocinque virgola venti). Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile. -----

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. -----

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente

importo in denaro presso la società. -----

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

Ai sensi dell'art. 4) del citato Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n.155, le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo della società. ----

Art. 7 – Il capitale sociale è diviso in quote proporzionali al valore dei conferimenti di ciascun socio. -----

Art. 8 – Le quote sono nominative ed il loro possesso indica adesione alle presenti norme relative al funzionamento della società.

In ipotesi di trasferimento della quota per causa di morte di uno dei soci, se, e, per tutto il periodo, che l'eredità è indivisa, gli eredi nomineranno un unico rappresentante per i rapporti con la società. ---

Art. 9 – DIRITTO DI RECESSO -----

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti: -----

- a) il cambiamento dell'oggetto della società; -----
- b) la trasformazione della società; -----
- c) la fusione e la scissione della società; -----
- d) la revoca dello stato di liquidazione; -----
- e) il trasferimento della sede della società all'estero; -----
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; -----
- g) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. -----

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. -----

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. -----

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. -----

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo

scioglimento della società. Ai soci che recedono dalla società spetta unicamente il rimborso della quota al valore nominale, con esclusione di qualsiasi altro diritto. -----

Art. 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI -----

Deve essere rispettato il principio di non discriminazione ed è riservata all'assemblea dei soci ogni decisione in ipotesi di controversia, rimanendo salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. -----

E' esclusa la possibilità di trasferire la quota a società lucrativa o ad amministrazioni pubbliche -----

----- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

Art. 11 - La gestione sociale è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli Amministratori potranno essere nominati anche fra non soci. -----

Art. 12 - L'Organo Amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca dell'assemblea, qualora l'assemblea non stabilisca un termine preciso di durata in carica. L'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza specifici in considerazione dell'attività della società e che devono essere valutati dall'assemblea che li nomina. -----

Art. 13 - Spettano all'organo amministrativo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, compresi quelli, a titolo esemplificativo, di: -----

- acquistare, vendere, permutare, conferire in Società costituite o costituende beni mobili ed immobili, merci, macchinari, autoveicoli e beni mobili in genere; -----
- stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing) per beni mobili ed immobili, convenendo modalità, termini e condizioni; -----
- incassare somme da chiunque e comunque dovute alla Società; -----
- fare iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad eventuali diritti di ipoteca legale, anche senza aver incassato il prezzo della vendita; -----
- assumere obbligazioni cambiarie; -----
- emettere assegni sui conti correnti postali e bancari della Società, nei limiti degli affidamenti concessi; aprire e chiudere conti correnti, chiedere fidi, fare depositi ed ogni altra operazione bancaria; -----
- compiere operazioni di ogni genere presso Dogane, Ferrovie, Imprese di trasporto e navigazione, le Poste, per ritiro di merci, pacchi, pieghi e anche raccomandate ed assicurate, vaglia ed assegni, con rilascio di quietanze; -----
- compiere operazioni di ogni genere presso Istituti bancari, le Tesorerie, l'Istituto di emissione; -----

- assumere e licenziare personale; -----
- stare in giudizio in ogni sede e grado, anche per revocazione e cassazione, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti; ---
- transigere per arbitri amichevoli compositori; -----
- nominare e revocare terzi procuratori per singoli atti o categorie di atti; -----

fare tutto quanto ritenuto necessario per il buon andamento della gestione della Società, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto è riservato alla competenza esclusiva della assemblea. -----

In definitiva l'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto riservino espressamente ai soci. -----

Art. 14 — Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art.2381 del Codice civile, ad uno o più dei suoi membri. -----

Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio. ---

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. -----

Art. 15 — La legale rappresentanza della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega, così come ratificato dall'assemblea dei soci. -----

Art. 16 — Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dai Sindaci, qualora nominati. -----

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai Consiglieri ed ai Sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o con telegramma due giorni prima della riunione nei casi di urgenza. L'avviso è inviato al domicilio del Consigliere e dei Sindaci, se nominati. -----

Art. 17 — Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica. -----

Art. 18 — Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni ed una indennità per gli spostamenti necessari od opportuni all'espletamento delle loro funzioni. -----

L'Assemblea dei soci può inoltre assegnare agli Amministratori un compenso annuale nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.155/2006. -----

Art. 19 — Nella attività di amministrazione deve tenersi conto che i lavoratori della società, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno ai sensi dell'articolo 14 del decreto 155/2006 i diritti di

informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel regolamento aziendale che verrà redatto con l'accordo dei lavoratori entro trenta giorni dall'inizio dell'attività sociale e sottoposto alla approvazione dell'assemblea entro i successivi trenta giorni. -----

----- **DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA** -----

Art. 20 – Le decisioni dei soci sono assunte in via collegiale col metodo assembleare. -----

Sono riservate alla competenza della assemblea dei soci: -----

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio; --
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione di indennità e compensi per lo stesso; -----
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 – con precisazione che i limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435–bis del Codice Civile sono ridotti alla metà ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto 155/2006 – dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; -----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- f) lo scioglimento, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; -----
- g) l'approvazione del regolamento che disciplina il coinvolgimento dei lavoratori nell'amministrazione della società; -----
- h) le decisioni su quanto altro è riservato, per legge alla sua competenza. -----

Art. 21 – L'assemblea dei soci potrà altresì deliberare su qualsiasi argomento sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale o, con le modalità previste nel regolamento dai lavoratori. -----

Art. 22 – L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'esame e l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero nel caso in cui lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnala nella relazione sull'andamento della gestione, le ragioni della dilazione. -----

Art. 23 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, con avviso spedito otto giorni (o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni)

prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata postale o a mano, agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. -----

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Nell'avviso di convocazione possono essere previste data ed ora ulteriori di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e se nominati, i sindaci che non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società. -----

Art. 24 — Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino soci nei modi di legge e possono assistere i rappresentanti dei lavoratori come disciplinato dal regolamento. -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta esclusivamente da altro socio. Le deleghe sono conservate tra gli atti della società. -----

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea. -----

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione al capitale sociale. ----

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile, non può esercitare il diritto di voto. -----

Art. 25 — La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, oppure a persona designata dalla stessa assemblea la quale nominerà anche un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto da un notaio ai sensi di legge. -----

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. -----

Art. 26 — L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo nei casi previsti dalle lettere d), e), f) e g) del precedente art. 20) nei quali occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del

capitale sociale. -----

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge. -----

Art. 27 - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto. -----

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e delle norme che regolano il funzionamento della società obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. -----

Art. 28 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio. -----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

----- BILANCIO ED UTILI -----

Art. 29 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

L'organo Amministrativo provvederà entro i termini di legge all'adempimento di quanto previsto dal Codice Civile e dal citato decreto 155/2006 in materia di bilancio. -----

Il bilancio sociale sarà redatto e depositato presso il Registro delle Imprese, secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della società.

Art. 30 - Gli utili e gli avanzi di gestione saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. --

A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili: -----

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento; -----

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità; -----

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento. -----

----- CONTROLLO LEGALE DEI CONTI -----

Art. 31 – Collegio Sindacale. La nomina del collegio Sindacale, con decisione dell'assemblea dei soci è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile, con precisazione che i limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435–bis del Codice Civile sono ridotti alla metà ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto 155/2006. -----

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

I Sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. -----

Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile ed esercita anche il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409–ter del Codice Civile. -----

Art. 32 – Controllo dei soci. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori. -----

----- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 33 – La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile. -----

Art. 34 – Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione. -----

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 33 le deliberazioni di cui al comma precedente. -----

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto 155/2006, in ogni ipotesi di

cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociali, associazioni, comitati, fondazioni od enti ecclesiastici. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. ----

L'efficacia degli atti è subordinata alla autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. --- Quanto sopra non si applicherà quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale. -----

Art. 35 - Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del Codice Civile. -----
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione. -----

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al precedente articolo 30 con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del Codice Civile. -----

Art. 36 - Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile che disciplinano le società a responsabilità limitata per quanto compatibili con le previsioni del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155 ed eventuali e successive sue modificazioni. -----

----- **- VI° -** -----

*** autorizza il deposito del testo costituito dai 36 articoli sopra approvati, quale testo aggiornato dello statuto sociale da depositare in una alle sopra deliberate modifiche ex art.2436 ultimo comma; ----

*** conferma immutata la attribuzione della -----

----- **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA** -----

della società a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, all'amministratore unico **PENNACCHIO Anna**, con i poteri di amministrazione e rappresentanza previsti dalle nuove disposizioni statutarie. -----

- di autorizzare tutte le iscrizioni nel registro delle imprese conseguenti alle sopra assunte deliberazioni, e in genere tutte le comunicazioni e le forme di pubblicità inerenti presso qualunque ufficio pubblico e/o privato, e allo scopo: -----

*** ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione e transitorie al codice civile, indica il seguente indirizzo nel Comune ove è posta la sede sociale: -----

----- **via L. Settembrini n.23** -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno che chiede la parola, il